
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Poteri attribuiti al giudice di rinvio a seconda della tipologia di pronuncia di annullamento della Cassazione

Va confermato il principio secondo cui i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio assumono connotazioni diverse a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni. Nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.5.2015, n. 11192

...omissis...

1. E' logicamente prioritario l'esame del ricorso incidentale, che verte anche sull'an della pretesa azionata, rispetto all'impugnazione principale, che attiene unicamente al capo di sentenza sulle spese.

2. Con il primo mezzo del ricorso incidentale è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 324, 383, 384 e 394 cod. proc. civ., nonché denunciato vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In accoglimento del secondo motivo di impugnazione della sentenza di appello, la sentenza rescindente n. 2134 del 2006 aveva rilevato un vizio di insufficiente motivazione della decisione impugnata in sede di legittimità, per aver la Corte di appello desunto incongruamente l'inattendibilità dell'unico testimone oculare, xxxx (che aveva riferito "di aver notato che il semaforo emetteva luce verde per i pedoni, e quindi per il Gxxx., e luce rossa per il veicolo"), senza previamente esaminare l'elaborato grafico dei Vigili urbani, che ne individuava la corretta posizione rispetto al luogo dell'impatto.

Il giudice del rinvio, nel rigettare nuovamente la domanda risarcitoria del xxxxx., avrebbe erroneamente valutato l'inattendibilità del teste, disattendendo, sotto diversi profili, il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e valicando i presupposti di fatto e di diritto su cui esso fondava.

In primo luogo, la Corte territoriale avrebbe illogicamente valutato l'inattendibilità del teste sulla base della circostanza che dal verbale dei Vigili urbani risultasse l'assenza di testimoni oculari in loco, là dove i verbalizzanti erano, però, intervenuti sul luogo dell'incidente solo successivamente alla sua verifica e si erano limitati ad attestare che, al loro arrivo, "nessun teste oculare si dichiarava" loro, con ciò non potendosi, quindi, escludere che, in precedenza, fossero comunque presenti testimoni che avevano assistito al verificarsi del sinistro.

Inoltre, il giudice di appello avrebbe "valicato il limite costituito dal giudicato sui presupposti di fatto (presenza in loco del teste, visibilità del sinistro da parte del teste) posti a fondamento del principio affermato", a tal riguardo "utilizzando, a comparazione, dichiarazioni non ottenute nel contraddittorio delle parti", ossia quelle rese dal conducente del tram xxxxx nonché quelle contenute nella relazione di servizio del tramviere.

Sicché, la Corte territoriale avrebbe incongruamente valutato l'attendibilità del teste di parte attrice sulla base di un'errata considerazione della valenza probatoria delle risultanze istruttorie, nonché utilizzando illegittimamente dichiarazioni rese stragiudizialmente, in palese violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., giungendo a deduzioni non supportate dal materiale probatorio e, segnatamente, dalle circostanze diversamente desumibili dall'elaborato grafico degli agenti di polizia, dal referto del Pronto Soccorso e dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa.

2.1. Il motivo è infondato.

I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio assumono connotazioni diverse a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni. Nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la

sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (tra le tante, Cass., 7 agosto 2014, n. 17790).

Il giudice del rinvio si è mantenuto dentro il perimetro così delineato, procedendo a rivalutare compiutamente l'attendibilità dell'unico testimone oculare, la condotta del conducente del "mezzo investitore" e il profilo del nesso causale tra lesioni ed evento dannoso. Ciò, proprio in base al vincolo imposto dalla sentenza rescindente che atteneva alla necessità di rinnovare l'accertamento di fatto sulle circostanze anzidetto e che, dunque, non avrebbe potuto determinare alcun giudicato sui medesimi presupposti, rispetto ai quali, anzi, il giudice del rinvio era chiamato nuovamente ad esprimersi.

In tale prospettiva è orientata, quindi, la valutazione della Corte territoriale, che non è scalfita dalle ulteriori censure di parte ricorrente, là dove, peraltro, queste si prestino effettivamente ad essere deliberate come ammissibili (e, quindi, nell'alveo del paradigma della denuncia del vizio di cui all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5) e non già surrettiziamente volte a prospettare una diversa, e non consentita, lettura delle risultanze probatorie, così da surrogarsi ad un potere riservato esclusivamente al giudice del merito.

In tal senso, è, dunque, assorbente rilevare la sufficienza, logicità e plausibilità della motivazione resa dal giudice di appello anzitutto sulla attendibilità del testimone oculare xxxxx., esclusa in base alla valutazione del grafico redatto dalla polizia municipale e delle ulteriori risultanze processuali (come richiesto, per l'appunto, dalla sentenza rescindente di questa Corte), dando rilievo alla mancata indicazione di detto teste nello "schizzo grafico" proprio per la "assenza, per tutta la durata degli accertamenti tecnici, di testimoni oculari" ed alle intrinseche contraddizioni desumibili dalla medesima deposizione quanto: alla posizione del teste rispetto al teatro del sinistro (tale da non consentire affatto allo stesso di poter assistere all'urto tra il mezzo e il pedone); alla mancata presentazione del medesimo testimone a rendere dichiarazioni nella immediatezza del fatto (tale da meritare una delibazione particolarmente prudente della deposizione);

alla condotta tenuta dal xxxx (in contraddizione anche con la versione dell'attore); all'esistenza di una ferita alla testa subita dal G. medesimo (non riscontrata in sede di referto di Pxx cfr. pp. 5/7 della sentenza impugnata).

Si tratta, peraltro, di motivazione non confliggente con l'art. 115 cod. proc. civ., giacché le inferenze desunte dalla ricostruzione in fatto (e, segnatamente, sulla "poco verosimile" circostanza che xxx proprio perché asseritamente posizionato "sul lato opposto della strada", avesse potuto "vedere distintamente l'urto tra il veicolo ed il xx.") sono pianamente riconducibili nell'alveo delle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; né, tantomeno, è da apprezzare una violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., venendo in rilievo, come detto, un argomentato apprezzamento degli elementi probatori di pertinenza dello stesso giudice del merito.

Quanto, poi, alla censura relativa al presunto utilizzo illegittimo di dichiarazioni stragiudiziali rese dal conducente del tram, al fine, sempre, di valutare l'attendibilità del teste, è sufficiente rammentare che si trattava di elemento probatorio su cui il prudente apprezzamento del giudice del merito (come tale effettuato: cfr. p. 7 della sentenza impugnata) era stato sollecitato proprio dalla sentenza rescindente. Ciò unitamente alla valutazione della compatibilità delle lesioni a carico del xxxxx., siccome accertate in sede di c.t.u. medico-legale, con la dinamica del sinistro, su cui la Corte territoriale si è soffermata con motivazione articolata e plausibile, reputando che dette lesioni (contusione al capo e alla spalla destra) fossero compatibili con la dinamica del sinistro desumibile proprio dalle dichiarazioni del conducente del tram (cfr. p. 7 della sentenza impugnata).

3. Con il secondo mezzo del ricorso incidentale è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 1.

Il giudice del rinvio avrebbe, anzitutto, violato le norme sul giudicato interno, in quanto la sentenza rescindente aveva cassato la decisione impugnata per mancata applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 1, là dove è stabilita la presunzione di responsabilità del conducente di un automezzo che investa un pedone.

Di conseguenza, la Corte territoriale avrebbe omesso di applicare l'art. 134 C.d.S., comma 4, non tenendo conto del fatto che il danneggiato, all'atto di investimento, attraversava la strada sull'apposito passaggio pedonale, avendo, pertanto, la precedenza rispetto al mezzo di trasporto pubblico, il cui conducente è tenuto ad una condotta particolarmente prudente.

4. Con il terzo mezzo del ricorso incidentale è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c., comma 1, e art. 2967 cod. civ. La Corte di appello avrebbe errato a ritenere che il mancato superamento della presunzione di colpa gravante sul conducente del mezzo di trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1, fosse irrilevante ai fini della imputazione della responsabilità esclusiva in capo al pedone G..

Sicché, in difetto di prova da parte xxxxx e a fronte di una prova testimoniale che aveva confermato la ricostruzione dei fatti così come descritti xxxxx e, comunque, escluso ogni addebito di colpa al pedone, il giudice del gravame avrebbe dovuto ascrivere al conducente del tram l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro.

4.1. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, non possono trovare accoglimento.

Con la sentenza rescindente n. 2134 del 2006, questa Corte aveva escluso, in linea con i propri precedenti e con la chiara lettera della norma, l'applicabilità della presunzione stabilita dall'art. 2054 cod. civ., comma 1 ai fini della delibazione di responsabilità del conducente di mezzo circolante su rotaia, disponendo, però, che il giudice del merito valutasse in concreto, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., la condotta di guida del conducente del tram, tenuto anch'esso al rispetto delle norme del codice della strada e di comune prudenza.

Di qui, la palese incongruenza delle censure le quali, erroneamente, fanno leva, direttamente o indirettamente, sull'esistenza di un giudicato interno, a seguito della sentenza rescindente di questa Corte, sull'applicabilità alla fattispecie della presunzione anzidetta, di cui all'art. 2054 cod. civ., comma 1.

Pertanto, i motivi di ricorso in esame non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, che, in conformità alle indicazioni fornite dalla decisione rescindente, ha indagato sulla responsabilità del conducente del tram in base al paradigma della norma dell'art. 2043 cod. civ., correttamente facendo gravare sull'attore danneggiato il relativo onere di prova, ritenuto, tuttavia, non assolto, in forza di motivazione non censurabile (come già evidenziato in forza dello scrutinio sui motivi precedenti).

5. Con il quarto mezzo del ricorso incidentale è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. In violazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice del rinvio avrebbe errato a condannare l'avv. Txxxx., in solido con il Gxx, al pagamento delle spese di lite ritenendola parte processuale, mentre tale veste ella aveva solo in riferimento all'impugnazione della omessa pronuncia sulla distrazione delle spese di lite, in qualità di procuratrice antistataria.

5.1. Il motivo è fondato.

Deve trovare applicazione nella specie il seguente principio di diritto: "è illegittima la statuizione con cui il giudice di appello condanni alle spese del grado il difensore che abbia proposto appello, in proprio, per ottenere la riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, limitatamente al capo in cui aveva omesso di provvedere sulla richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ., atteso che il difensore non assume in tale giudizio - a meno che esso non investa la sussistenza dei

presupposti per la distrazione delle spese - la qualità di parte, sicché non può considerarsi soccombente in ragione dell'assorbimento della domanda di distrazione per il rigetto delle pretese della parte da lui assistita" (Cass., 4 novembre 2014, n. 23444).

Nella specie, l'avvxxxxxx ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado limitatamente all'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, nè essendo oggetto dell'impugnazione i presupposti per poter disporre la distrazione.

Il giudice del rinvio, pertanto, ha erroneamente posto a carico del procuratore distrattario le spese processuali del grado di appello e quelle del giudizio di rinvio, ravvisandone la soccombenza in conseguenza del rigetto della domanda del Gxxxx., risultato totalmente soccombente all'esito finale del giudizio.

6. Con l'unico mezzo del ricorso principale xxxxx è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 394 cod. proc. civ. La Corte territoriale avrebbe errato a porre a carico dell'xxxx quale parte totalmente vittoriosa all'esito della lite, le spese di lite del giudizio di legittimità, in violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. 6.1 - Il motivo è fondato.

E' principio consolidato quello secondo cui la regolamentazione delle spese in un processo, articolato per gradi e fasi o procedimenti incidentali, va sempre operata in relazione all'esito complessivo della lite (tra le tante, Cass., 17 gennaio 2007, n. 974; Cass., 20 marzo 2014, n. 6522); sicché, viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e vincitrice in un altro (Cass., 18 marzo 2014, n. 6259); con la precisazione, sebbene ovvia, che detto principio trova applicazione anche nel caso in cui il giudizio venga definito in sede di rinvio, a seguito di cassazione pronunciata su ricorso della parte che, infine, sia rimasta soccombente (Cass., 7 febbraio 2007, n. 2634).

Ne consegue che è illegittima la decisione della Corte capitolina nella parte in cui, in violazione del principio della soccombenza, ha condannato xxxx. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in fase rescindente, essendo tale parte processuale risultata totalmente vittoriosa all'esito complessivo della lite, così come decisa in sede di rinvio, ove, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla stessa xxxx., la sentenza di primo grado veniva integralmente riformata, con rigetto delle domande attoree.

7. Va, quindi, accolto il ricorso principale xxx mentre vanno rigettati i primi tre motivi del ricorso incidentale ed accolto il quarto motivo del medesimo ricorso.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ.

7.1. La condanna alle spese di lite del secondo grado di giudizio e del giudizio di rinvio, come liquidate nella sentenza impugnata, vanno poste a carico del solo GxxxxxxxA. (e non già solidamente gravanti anche sull'avv. T.).

Le spese del giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte e conclusosi con la sentenza n. 2134 del 2006 vanno poste a carico di xxx. e liquidate in favore dell'A. nella stessa misura già indicata nella sentenza impugnata (Euro 210,00 per esborsi, Euro 815,00 per diritti ed Euro 1.280,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge).

8. Il ricorrente incidentale soccombente Gxxx. va condannato al pagamento, in favore xxxA., delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle anzidette spese tra xx., posto che, in ogni caso, quest'ultima ha colpevolmente concorso a dare causa al presente giudizio, giacché non avrebbe dovuto impugnare la sentenza che ha ommesso di provvedere sull'istanza di distrazione delle spese, ma richiederne soltanto la correzione con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037).

p.q.m.

LA CORTE accoglie il ricorso principale dell'Axxxxx.;
rigetta i primi tre motivi del ricorso incidentale ed accoglie il quarto motivo dello stesso ricorso;

cassa in relazione la sentenza impugnata e decidendo nel merito:
condanna il solo G.xxxx. al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio e del giudizio di rinvio, come liquidate nella sentenza impugnata in questa sede; condanna, altresì, il medesimo xxx al pagamento delle spese del giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte e conclusosi con la sentenza n. 2134 del 2006, che liquida, in favore dell'A. xxxA., in Euro 210,00 per esborsi, Euro 815,00 per diritti ed Euro 1.280,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;
condanna lo stesso xxx al pagamento, in favore xxA., delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge;
compensa integralmente tra l'AxxxA. e xxxx Txxxx. le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 marzo 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
